


LE NOVITA' DEL CODICE SUGLI APPALTI PUBBLICI ALLA LUCE DEL TERZO CORRETTIVO

Avv. Alberto Ponti
Milano, 3 Giugno 2009



ConsulEntilocali

Consulenza e *Formazione* per *Pubbliche*
Amministrazioni ed *Aziende*

MILANO, C.SO DI PORTA VITTORIA, N. 47 TEL. 02.36503807
TRIUGGIO, VIA VITT. EMANUELE, N. 39 TEL. 0362.970244

www.consulentilocali.it
info@consulentilocali.it

www.consulentilocali.it

- alberto.ponti@consulentilocali.it
- avv.albertoponti@alice.it

OGGETTO DEL CODICE

- Il codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto:
 - l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.
- Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di **società miste** per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la **scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica**

SOCIETA' MISTA FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE (CDS, VI, 4603/08)

- Lo strumento della società mista può essere legittimamente utilizzato per l'esecuzione di lavori pubblici, purchè il partner privato sia stato scelto attraverso una procedura di gara diretta a selezionare un socio operativo, chiamato cioè a eseguire specifici lavori puntualmente indicati nel bando
- Se la procedura di selezione è stata avviata sulla base di un oggetto indeterminato, in quanto i lavori da eseguire a opera della costituenda società non sono stati individuati con un sufficiente grado di determinazione, il loro affidamento diretto alla società mista non può considerarsi legittimo

SOCIETA' MISTA FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE (CDS, VI, 4603/08)

- **L'in house** in senso proprio presuppone una sorta di immedesimazione organica e funzionale tra ente committente e la società affidataria (**indici dell'in house sono: esercizio da parte dell'ente committente di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni nei confronti della società affidataria e lo svolgimento da parte di quest'ultima della parte principale della propria attività a favore dell'ente pubblico di riferimento**);
- Il fenomeno della **società mista** invece deve essere più correttamente inquadrato nell'ambito degli affidamenti a evidenza pubblica, sia pure con una connotazione del tutto peculiare

SOCIETA' MISTA FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE (CDS, VI, 4603/08)

- Nel parere CDS 456/2007 è stato evidenziato come il ricorso alla società mista, per essere legittimo, presuppone in primo luogo lo svolgimento di una procedura di gara per la scelta del partner privato. A questa prima condizione se ne devono accompagnare altre inerenti le caratteristiche che deve avere tale procedura

SOCIETA' MISTA FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE (CDS, VI, 4603/08)

- Infatti la procedura deve essere indirizzata alla selezione di un socio operativo o industriale, cioè di un soggetto portatore dello specifico know how che costituisce l'oggetto stesso della società mista. In sostanza si deve individuare un partner privato che abbia tutti i requisiti necessari per eseguire le specifiche prestazioni in cui si sostanzia l'attività della società.
- Ciò presuppone che i requisiti del socio da selezionare siano preventivamente indicati nel bando di gara in maniera sufficientemente dettagliata in relazione a prestazioni ben specificate. Inoltre la qualità di socio deve essere attribuita per un periodo predeterminato, dovendosi prevedere fin dall'avvio della procedura un meccanismo di uscita del partner dalla società secondo condizioni già definite

SOCIETA' MISTA FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE (CDS, VI, 4603/08)

- Al ricorrere di tali condizioni l'affidamento delle prestazioni può essere operato dall'ente direttamente alla società mista **senza** necessità di svolgere una ulteriore e diversa procedura di gara.
- In questo caso non ci si trova di fronte ad un fenomeno di affidamento diretto di prestazioni (in house proprio) quanto piuttosto ad **un affidamento che è comunque connotato dal ricorso all'evidenza pubblica**, ancorchè questa trovi espressione attraverso modalità diverse da quelle più tradizionali che si sostanziano nello svolgimento di una gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione

SOCIETA' MISTA FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE (CDS, VI, 4603/08)

- Nel parere 456/07 si afferma che **il modello della società mista può essere considerato compatibile con il sistema comunitario** nel caso “in cui ... non si possa configurare un affidamento diretto alla società mista ma piuttosto un affidamento con procedura ad evidenza pubblica dell'attività operativa della società mista al partner privato, tramite la stessa gara volta all'individuazione di quest'ultimo. In altri termini, in questo caso, indicato di regola come quello del “socio di lavoro”, “socio industriale” o “socio operativo” (come contrapposti al “socio finanziario”), **questo CDS ritiene che l'attività che si ritiene affidata (senza gara) alla società mista sia, nella sostanza, da ritenere affidata (con gara) al partner privato scelto con una procedura di evidenza pubblica che abbia a oggetto, al tempo stesso, anche l'attribuzione dei suoi compiti operativi e quella della qualità di socio”**

PRINCIPI DEL CODICE

- L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di:

- **ECONOMICITÀ**,
- **EFFICACIA**,
- **TEMPESTIVITÀ**
- **CORRETTEZZA**;

l'affidamento deve altresì rispettare i principi di:

- **LIBERA CONCORRENZA**,
- **PARITÀ DI TRATTAMENTO**,
- **NON DISCRIMINAZIONE**,
- **TRASPARENZA**,
- **PROPORZIONALITÀ**,
- **PUBBLICITÀ**

PRINCIPI DEL CODICE

- Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
- Per quanto non espressamente previsto nel codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel **rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo** di cui alla L. n. 241/90, e s.m.i.
- Per quanto non espressamente previsto nel codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'art. 1 si svolge nel **rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.**

ALCUNE DEFINIZIONI

- Le "**amministrazioni aggiudicatrici**" sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
- L'"**organismo di diritto pubblico**" è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
 - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - dotato di personalità giuridica;
 - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

ALCUNE DEFINIZIONI

- Le "**imprese pubbliche**" sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, **un'influenza dominante** o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
 - a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
 - b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
 - c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

ALCUNE DEFINIZIONI

- Gli "**appalti pubblici di lavori**" sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.

ALCUNE DEFINIZIONI

- Secondo il diritto comunitario, nella nozione di appalto di lavori rientra non solo l'ipotesi di contratto avente ad oggetto la sola esecuzione di lavori, ma anche l'ipotesi di appalto che ha per oggetto sia la esecuzione che la progettazione di lavori; vi rientra inoltre la c.d. **esecuzione con qualsiasi mezzo**. Si è tuttavia ritenuto di circoscrivere l'ipotesi dell'esecuzione con qualsiasi mezzo alla sola figura del contraente generale disciplinata nell'ambito del capo relativo ai lavori che riguardano infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.
- Il recepimento della nozione comunitaria dell'appalto di lavori comporta il **venir meno della terminologia nazionale che parlava di appalto integrato e appalto concorso**. Tali ipotesi confluiscono nell'unitaria nozione di appalto di lavori, e vengono liberalizzate rispetto ai casi tassativi in cui sono finora previste.

ALCUNE DEFINIZIONI

- Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
- Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice.
- Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata

ALCUNE DEFINIZIONI

- I "**lavori**" di cui all'allegato 1 comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

ALCUNE DEFINIZIONI

- Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori

DEFINIZIONE

(art. 3 Reg. attuazione Cod. App.)

- Contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità: il contratto che ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori; **il contratto è da qualificare come appalto pubblico di lavori, salvo che gli stessi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.**

Autorità vigilanza contratti pubblici, Parere 31.1.2008, n. 24

- Da quanto sopra riportato risulta chiaro che **l'oggetto del contratto, non è limitato al semplice leasing**, bensì si riferisce al **“leasing immobiliare in costruendo”** che, secondo quanto sopra chiarito, costituisce un leasing finalizzato non alla mera acquisizione della disponibilità di un bene per un determinato periodo di tempo, avvalendosi di un “finanziamento” da parte di una società finanziaria, **ma anche alla realizzazione dell'opera a carico della stessa società finanziaria**. Appare evidente, dunque, che il ricorso alla locazione finanziaria di per sé non consente la costruzione di un immobile; ne consegue che, ove ciò avvenga, come nel caso in esame, si realizza un indiscutibile abbinamento tra leasing e appalto di lavori. Pur volendo riconoscere alla fattispecie la natura di “contratto misto”, alla realizzazione dei lavori, nel caso in esame, deve essere attribuito un ruolo prevalente e, comunque, sulla base dell'articolato sopra riportato, non meramente accessorio. A conferma, è sufficiente considerare che proprio le opere realizzate rappresentano l'oggetto della locazione, che si identificano con quelle di cui l'Amministrazione abbisogna e per le quali ritiene necessario il finanziamento e, non ultimo, su cui eserciterà il diritto di riscatto che già, di per sé, si presta a ricondurre la fattispecie nell'ambito di operatività della normativa sui lavori.

Autorità vigilanza contratti pubblici, Parere 31.1.2008, n. 24

- Il Consiglio
- - ritiene che l'appalto in esame è ascrivibile all'istituto della locazione finanziaria immobiliare di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e sia da **qualificarsi come appalto di lavori pubblici**;
- - ritiene che i **requisiti di partecipazione alla procedura di gara debbano riferirsi a quelli previsti per l'appalto di lavori pubblici.**

Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 160 bis)

- 1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi **anche** del contratto di locazione finanziaria, **che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.**
- 2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 160 bis)

- 3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una **associazione temporanea** costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, **ovvero un contraente generale**. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
- 4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 160 bis)

- 4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del D.Lvo 1.9.1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'art. 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 160 bis)

- 4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.
- 4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario.

ALCUNE DEFINIZIONI

- **Contratti di partenariato pubblico privato** sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, **compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati**, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. **Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste.** Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato **l'affidamento a contraente generale** ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.

I RAPPORTI CON L'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- E' organo collegiale costituito da 5 membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I membri, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
- I membri durano in carica 7 anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- L'Autorità è connotata da **indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa**.
- L'Autorità **vigila sui contratti pubblici**, anche di interesse regionale, **di lavori, servizi e forniture** nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del codice al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 2 e, segnatamente, **il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara**.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- L'Autorità:
 - a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la **regolarità delle procedure di affidamento**;
 - b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18 (ad es. commercio di armi, contratti segretati, contratti aggiudicati in base a norme internazionali);
 - c) vigila affinché sia assicurata **l'economicità di esecuzione** dei contratti pubblici;
 - d) accerta che dall'esecuzione dei contratti **non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario**;

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, **fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici**;
- f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento;

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:

- h. 1) alla [frequenza del ricorso a procedure non concorsuali](#);
- h. 2) alla [inadeguatezza della pubblicità degli atti](#);
- h. 3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'art. 7;
- h. 4) alla [frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione](#);
- h. 5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
- h. 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
- i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;
- l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'art. 1, c. 67, 3 periodo, della L. 23.12.2005, n. 266;

o) svolge i compiti previsti dall'art. 1, c. 67, L. 266/2005

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Quando all'Autorità è attribuita la competenza ad **irrogare sanzioni pecuniarie**, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono
- Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla **sanzione amministrativa pecuniaria** fino a **euro 25.822** se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a **euro 51.545** se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:
 - a) **richiedere** alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, **alle SOA** nonché ad ogni altra P.A. e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, **documenti, informazioni e chiarimenti** relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;
 - b) **disporre ispezioni**, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
 - c) **disporre perizie e analisi economiche e statistiche** nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
 - d) **avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti** richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità

TASSA APPALTI

(delibera 1.3.2009)

- Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:
 - a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
 - c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163.

TASSA APPALTI

(delibera 1.3.2009)

- I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. **Il termine di pagamento, fissato in 30 giorni, decorre dal momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione.**
- I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. **Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.**
- I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro 30 giorni dall'approvazione del proprio bilancio

TASSA APPALTI

(delibera 1.3.2009)

- Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, **suddivise in più lotti**, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo **secondo l'importo totale posto a base di gara** ai sensi dell'art. 2, comma 1; **gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo**.
- I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.
- Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>
- L'Autorità si riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente delibera.

TASSA APPALTI

(delibera 1.3.2009)

- Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente
- Il presente provvedimento **entra in vigore il 1° marzo 2009.**

TASSA APPALTI - Istruzioni

- La S.A. è tenuta al versamento del contributo all'avvio della procedura e le imprese al momento della presentazione dell'offerta. Sono esonerati dal pagamento del contributo i contratti il cui importo a base di gara è inferiore a 150.000 euro; nel caso di appalti di lavori pubblici, l'importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, deve intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza

TASSA APPALTI - Istruzioni

- Al fine di consentire il corretto funzionamento del sistema SIMOG, le stazioni appaltanti debbono procedere alla richiesta del **codice identificativo gara (CIG)** anche per procedure di importo inferiore a 150.000 euro.
- Sono **esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG** i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro ed i contratti di lavori pubblici di importo inferiore a 40.000 euro.
- Sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo e della richiesta del codice identificativo le seguenti fattispecie:
 - - le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del Codice;
 - - l'individuazione di partner privati nell'ambito di società miste;
 - - i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice.

TASSA APPALTI - Istruzioni

- Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.
- La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella di pubblicazione sulla G.U.R.I. ovvero quella di pubblicazione sull'Albo Pretorio ove previsto dal Codice.

TASSA APPALTI - Istruzioni

- Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del Codice, che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori o opere pubbliche ovvero all'acquisizione di servizi e forniture debbono individuare uno o più dipendenti (Responsabile SIMOG stazione appaltante – RSSA) che procedono alla richiesta di accreditamento presso il sistema utilizzando le funzionalità di anagrafe dell'Autorità all'indirizzo <https://anagrafe.avlp.it>.
- Il Responsabile RSSA si connette al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), sul sito dell'Autorità all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it>.
- Il SIMOG attribuisce alla procedura comunicata dal RSSA un codice identificativo, denominato CIG, e determina l'importo della contribuzione a carico della stazione appaltante e quello a carico dei partecipanti.
- La stazione appaltante è tenuta a riportare il CIG nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

TASSA APPALTI - Istruzioni

- **PER STAZIONI APPALTANTI: Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:**
- - versamento *online*, collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine (a riprova dell'avvenuto pagamento, il Servizio di riscossione contributi invia per e-mail una ricevuta, reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti")
- - versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584) tramite: bollettino postale, bonifico bancario, postagiرو oppure mandato informatico. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente:
 - - il codice fiscale della stazione appaltante;
 - - il CIG che identifica la procedura.
- Qualora il pagamento **non venga effettuato attraverso il Servizio di riscossione contributi**, gli estremi del versamento devono essere comunicati collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> . Le stazioni appaltanti possono effettuare il **pagamento cumulativo** dei contributi relativi ai CIG in un dato periodo e, comunque, con cadenza almeno trimestrale. Infatti, è attiva presso il Servizio riscossione contributi un'area riservata al "pagamento cumulativo", che consente di procedere al saldo di tutte le "gare pagabili".

TASSA APPALTI - Istruzioni

- Gli **operatori economici** che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto B1 vengono a conoscenza del codice identificativo della gara (CIG) a cui intendono prendere parte attraverso l'avviso pubblico, la lettera di invito o qualunque richiesta formale o informale di offerta. **Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:**
- - versamento *online*, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostalImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
- - versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura.
- Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo <http://www.avcp.it>. La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

TASSA APPALTI - Istruzioni

- Le stazioni appaltanti devono eseguire il pagamento entro 30 giorni dalla data di attribuzione del codice CIG. Le stazioni appaltanti possono effettuare il pagamento cumulativo dei contributi relativi a tutti i CIG attivati in un dato periodo e, comunque, con cadenza almeno trimestrale. Infatti, è attiva presso il Servizio riscossione contributi un'area dedicata al “pagamento cumulativo”, che consente di procedere al saldo di tutte le “gare pagabili”.

Provvedimento 15 gennaio 2009

Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8, c. 3, del D.Lvo n. 163/2006

Provvedimento 15 gennaio 2009

- Art. 1. Ambito di applicazione
- 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di indagine, di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del codice.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- Art. 2. Attività d'indagine
- 1. Le attività di indagine vengono attuate sulla base di **programmi annuali**, definiti dal Consiglio dell'Autorità, aventi ad oggetto specifiche problematiche o criticità del settore dei contratti pubblici.
- 2. Le attività di indagine **possono altresì essere svolte sia d'iniziativa d'ufficio che su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse**. In quest'ultimo caso la segnalazione deve essere presentata secondo l'apposito modulo predisposto e disponibile sul sito Web dell'Autorità.
- 3. Le segnalazioni presentate secondo quanto previsto dal precedente comma sono catalogate dagli Uffici e costituiscono oggetto di apposita relazione riepilogativa bimestrale anche al fine di concorrere ad individuare le tematiche oggetto della direttiva annuale sull'azione amministrativa.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- 4. Le segnalazioni pervenute sono catalogate a cura del dirigente dell'ufficio, mentre compete al Direttore generale l'apertura e la definizione del procedimento, all'esito della relativa attività istruttoria, nei seguenti casi:
 - a) questioni in relazione alle quali non sussistono dubbi interpretativi;
 - b) questioni alle quali può applicarsi, anche in via analogica, una precedente pronuncia dell'Autorità.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- 5. Non sono, invece, oggetto di una specifica istruttoria i seguenti tipi di segnalazioni:
- a) quando non è stato utilizzato l'apposito modulo o la compilazione è incompleta, previa richiesta di compilazione o integrazione;
- b) quanto fa difetto in modo evidente la competenza dell'Autorità, ossia quando la questione proposta esula dalle attribuzioni dell'Autorità stessa sotto il profilo oggettivo o soggettivo;
- c) nei casi di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia quando vengono dedotti fatti o circostanze fondati su dati giuridici o di fatto palesemente inesatti;
- d) ove risultano dedotte questioni attinenti al bando di gara o allo svolgimento della stessa nei casi in cui sussistano i presupposti per ricorrere alla procedura di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006;
- e) quando la richiesta di intervento ha carattere di generalità tale da giustificare l'emanazione di un atto a portata generale.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- 6. Le segnalazioni pervenute e, in particolare, quelle relative a gare il cui valore sia inferiore a 150 mila euro, nonché quelle relative a procedure di aggiudicazione concluse da più di sei mesi, ovvero a procedure di esecuzione dei contratti pubblici per le quali è stato emesso il certificato di collaudo definitivo, vengono valutate dagli Uffici ai fini dello svolgimento di eventuali indagini di carattere generale.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- 7. L'apertura del procedimento per le seguenti segnalazioni, di particolare rilevanza, è altresì di competenza del Direttore generale, salvo che non ritenga di rimetterla all'esame del Consiglio:
 - a) contratti di importo superiore alla soglia comunitaria;
 - b) interventi riportati dalla stampa nazionale;
 - c) interventi nei quali siano state commesse gravi violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;
 - d) interventi nei quali si sia verificata la sospensione dell'attività per un tempo superiore a un anno;
 - e) subappalti non autorizzati;
 - f) casi che presuppongono un intervento di rilevanza generale;
 - g) casi in cui sia necessario rivedere l'orientamento già espresso dal Consiglio;
 - h) casi la cui definizione implichi segnalazione alla Procura della Repubblica o della Corte dei conti.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già pendenti presso gli Uffici.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- Art. 3. Richieste di informazioni e di esibizione di documenti
- 1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 6, comma 9, lettera a) del codice, devono essere formulate per iscritto e comunicate secondo le modalità di cui all'art. 11.
- 2. Esse devono sinteticamente indicare:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
 - b) lo scopo;
 - c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla quantità e qualità delle informazioni richieste, e comunque non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni;
 - d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;
 - e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonchè quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- 3. I documenti di cui è richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.
- 4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, è consentito integrare nel termine stabilito gli elementi forniti.
- 5. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalità di cui all'art. 10.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- Art. 4. Avvio dell'istruttoria
- 1. L'atto di avvio dell'istruttoria indica gli elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ufficio dove si può prendere visione degli atti del procedimento, nonché il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti ovvero di depositare memorie e documenti.
- 2. L'atto di avvio dell'istruttoria è comunicato, ai sensi dell'art. 11, alle stazioni appaltanti, alle imprese e agli enti interessati, nonché ai soggetti che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria.
- 3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la stessa è effettuata tramite pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- Art. 5. Partecipazione all'istruttoria
- 1. Possono partecipare all'istruttoria:
 - a) i soggetti ai quali è stato comunicato l'atto di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 2;
 - b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché le associazioni rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web del provvedimento di avvio dell'istruttoria.
- 2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:
 - a) accedere ai documenti, secondo quando previsto dal regolamento sull'accesso agli atti;
 - b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.
- 3. I soggetti ai quali è stato comunicato l'atto di avvio dell'istruttoria, possono essere sentiti in audizione dinanzi agli uffici.
- 4. Nel corso delle audizioni i soggetti interessati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono altresì farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'audizione.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- Art. 6. Ispezioni
- 1. L'Ufficio esegue le ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti utili ai fini dell'istruttoria. I dirigenti formulano proposte motivate al Direttore generale ai fini della autorizzazione all'ispezione. Il Direttore generale procede a formalizzare l'incarico di ispezione con proprio atto, anche ai fini dell'impegno delle relative risorse umane e finanziarie.
- 2. I funzionari dell'Autorità incaricati di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto, lo scopo dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonchè nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- 3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, l'opposizione:
 - a) di vincoli di riservatezza previsti da atti regolamentari, circolari o disposizioni di servizio interni della Stazione appaltante;
 - b) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
 - c) di esigenze di autotutela relative al rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
 - d) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.
- 4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività della stazione appaltante o dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonchè ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- 5. I funzionari di cui al comma 2 possono:
 - a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;
 - b) controllare i documenti di cui al comma 4;
 - c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
 - d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
- 6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.
- 7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale secondo le modalità di cui all'art. 10.
- 8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva, l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, lettere b) e d) del codice, agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai DPR 26.10.1972, n. 633, e 29.9.1973, n. 600, e s.m.i, e dalle altre norme tributarie

Provvedimento 15 gennaio 2009

- Art. 7. Conclusione dell'istruttoria e relativa comunicazione
- 1. Completata l'istruttoria, viene adottato l'atto finale, che viene comunicato ai soggetti interessati. Della decisione adottata è data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell'Autorità.
- 2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 7, gli uffici trasmettono al Consiglio le risultanze istruttorie, il Consiglio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall'art. 4, comma 2.
- 3. Nei procedimenti di cui all'art. 4, comma 3, la comunicazione delle risultanze istruttorie può essere effettuata mediante pubblicazione nel sito web ovvero mediante altre forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si deve tenere conto dell'interesse a che non vengano divulgati segreti commerciali o industriali.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- 4. Successivamente al ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie, le stazioni appaltanti, le imprese e gli enti interessati possono presentare controdeduzioni ed eventuale istanza di audizione finale di fronte agli uffici. Ove intendano essere sentiti dinanzi al Consiglio, essi devono far pervenire apposita richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. Il Consiglio valuta la richiesta, fissando la data della audizione, che è comunicata agli interessati.
- 5. Il Consiglio può sentire i soggetti interessati separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto dell'interesse dei presenti a che non vengano divulgati i segreti relativi alla propria attività.
- 6. Dell'audizione è redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalità di cui all'art. 10.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- Art. 8. Monitoraggio dei contratti pubblici
- 1. Il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti pubblici può essere condotto dall'Ufficio, al fine di verificare le motivazioni del mancato conformarsi alle decisioni dell'Autorità ovvero a verificare fatti irregolari ulteriori conseguenza di quelli rilevati.
- 2. Il monitoraggio è attuato mediante una richiesta di informazioni e documenti avente ad oggetto:
 - a) eventuali nuove irregolarità;
 - b) il persistere di irregolarità o di situazioni di inefficienza senza provvedimenti;
 - c) la necessità di scelte della stazione appaltante per ovviare a situazioni abnormi;
 - d) gli effetti di irregolarità emerse e denunciate;
 - e) ulteriori aspetti ritenuti necessari in ordine alla questione oggetto di segnalazione.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- Art. 9. Segreto di ufficio
- 1. Le informazioni raccolte in applicazione del codice e del presente regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del codice sono tutelate, fino alla conclusione dell'istruttoria, dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- Art. 10. Verbalizzazioni
- 1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il verbale, contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione, è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.
- 2. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.
- 3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.
- 4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione fonografica delle audizioni.

Provvedimento 15 gennaio 2009

- Art. 11. Comunicazioni
- 1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:
 - a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) consegna a mano contro ricevuta;
 - c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;
 - d) telex o telegramma.
- 2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità. In caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

Fasi delle procedure di affidamento

- La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal codice per l'individuazione dei soggetti offerenti. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal codice. Al termine della procedura è dichiarata **l'aggiudicazione provvisoria** a favore del miglior offerente
- La stazione appaltante, **previa verifica** dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, c. 1, provvede all'aggiudicazione definitiva

Fasi delle procedure di affidamento

- Ciascun concorrente **non può presentare più di un'offerta**. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
- Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, **la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di 60 giorni**, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario

Fasi delle procedure di affidamento

- Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'art. 12, c. 3, non avviene nel termine ivi previsto (30 gg), **l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.** All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale

Fasi delle procedure di affidamento

- Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. (**comunicazione ai non aggiudicatari**)
- Il contratto è sottoposto alla **condizione sospensiva** dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori

Fasi delle procedure di affidamento

- L'esecuzione del contratto **può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace**, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.

FORMA DEL CONTRATTO

- Il contratto è stipulato mediante
 - atto pubblico notarile, o
 - forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero
 - scrittura privata,
 - nonché in forma elettronicasecondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante

Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

- L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a 30 giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di 30 giorni, l'aggiudicazione si intende approvata

Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

- Il **contratto** stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a 30 giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di 30 giorni, il contratto si intende approvato

Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

- L'approvazione del contratto è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a 30 giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- Salvo quanto espressamente previsto nel codice, **il diritto di accesso** agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, **è disciplinato dalla L. n. 241/90 e s.m.i.**

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- Il diritto di accesso è **differito**:
 - a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
 - c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
 - c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- Gli atti suddetti, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
- L'inosservanza di quanto sopra comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'art. 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio)

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- **Art. 326 codice penale**

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a 1 anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a 2 anni.

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- Sono **esclusi** il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
 - a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente**, segreti tecnici o commerciali;
 - b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
 - c) ai **pareri legali** acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - d) alle **relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto**

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- In relazione all'ipotesi di cui alle lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- 7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
- 7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- Nell'art. 13 viene disciplinato l'accesso agli atti delle procedure di affidamento, tenendo conto:
 - della disciplina generale recata dalla L. n. 241/1990;
 - dell'art. 22 L. Merloni, che disciplina il differimento dell'accesso in talune ipotesi;
 - della disciplina comunitaria che si preoccupa della tutela dei segreti commerciali e tecnici dei concorrenti e degli aspetti riservati delle offerte;
 - dell'art. 10, d.P.R. n. 554/1999, che sottrae all'accesso la relazione riservata del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo;
 - della elaborazione giurisprudenziale in tema di accesso alle relazioni riservate e ai pareri legali.
- In relazione al **comma 2**, si osserva che la disciplina del differimento dell'accesso, contenuta nella Merloni, è stata estesa a tutti gli appalti, rispondendo alla esigenza di evitare turbative, penalmente rilevanti, delle gare.

CONTRATTI **ESCLUSI** IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

- Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico (art. 16)
- Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza (art. 17)
- Contratti aggiudicati in base a norme internazionali (art. 18)
- Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni (art. 22)
- Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus (art. 23)
- Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi (art. 24)
- Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25)
- Contratti di sponsorizzazione (art. 26)

Principi relativi ai contratti esclusi

- Viene fissata una norma generale di chiusura, che impone il rispetto di un nucleo minimo di regole concorrenziali e di buon andamento dell'amministrazione anche nell'affidamento dei contratti esclusi.
- Tale norma si impone perché secondo l'orientamento degli organi comunitari, che emerge anche dal 9° considerando della direttiva 2004/17, anche ai contratti sotto soglia, o esclusi dall'ambito delle direttive 2004/18 e 2004/17, si applicano comunque le norme e i principi del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Principi relativi ai contratti esclusi

- La previsione del terzo comma, in tema di subappalto, si è resa necessaria perché il subappalto è stato finora disciplinato dall'art. 18, L. n. 55/1990, che ha una portata più ampia rispetto alle direttive appalti, riferendosi a tutti i contratti delle pubbliche amministrazioni, non solo quelli soggetti alle regole di evidenza pubblica. La trasposizione dell'art. 18, L. n. 55/1990 nel presente
- codice, poteva far sorgere il dubbio che la disciplina del subappalto riguardasse solo i contratti soggetti alla disciplina del codice, e non anche i contratti esclusi. Nei contratti esclusi si deve lasciare alle amministrazioni aggiudicatrici il potere di vietare o consentire il subappalto (v. p. es. appalti segreti). Se il subappalto viene ammesso, deve soggiacere ai principi di ordine pubblico codificati dall'art. 18, L. n. 55/1990.

Contratti di servizi esclusi (art. 19)

- Il codice **non** si applica ai contratti pubblici:
 - a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;
 - b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
 - c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

Contratti di servizi esclusi (art. 19)

d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;

e) concernenti contratti di lavoro;

f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

- Il codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato

Appalti di servizi elencati nell'allegato II B (art. 20)

- L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'[allegato II B](#) è disciplinata esclusivamente dall'art. 68 (specifiche tecniche), dall'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
- Gli appalti di servizi elencati nell'[allegato II A](#) sono soggetti alle disposizioni del codice.

Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B
(art. 21)

- Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente **all'articolo 20, comma 1** se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A

Contratti di sponsorizzazione (art. 26)

- 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, **si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.**
- 2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto

Principi relativi ai contratti esclusi (art. 27)

- L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno 5 concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
- Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4 (economicità, rispetto L. 241/90, rispetto norme codice civile).
- Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'art. 118

Importi delle **soglie** dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria (art. 28)

- Per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
 - a) **133.000 euro**, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b. 2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
 - b) **206.000 euro**,
 - b. 1) per gli **appalti pubblici di forniture e di servizi** aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV,
 - b. 2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
 - c) **5.150.000 euro** per gli **appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici**

Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- 1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi **compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto**.
- 2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
- 3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

4. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- 5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.
- 6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel codice.

Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

LOTTI

7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:

- a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
- c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

8. Per gli [appalti di forniture](#):

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
- c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- 9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto **la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti**, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
 - a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
 - b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto

Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- 10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano **carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati** entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
 - a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei 12 mesi successivi al contratto iniziale, oppure
 - b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei 12 mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a 12 mesi.

Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- 11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.

Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- 12. Per gli **appalti pubblici di servizi** il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
 - a) per i tipi di servizi seguenti:
 - a. 1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
 - a. 2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
 - a. 3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
 - b. 1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
 - b. 2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- 13. Per gli **accordi quadro** e per i **sistemi dinamici di acquisizione**, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
- 14. Il calcolo del valore stimato di un **appalto misto di servizi e forniture** si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

Soggetti tenuti all'applicazione (art. 32)

- Le norme della parte II, titolo I, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di **importo pari o superiore alle soglie** di cui all'art. 28:
 - a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
 - b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'art. 142;
 - c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli artt. 113, 113bis, 115 e 116 del D.Lvo 267/2000;

Soggetti tenuti all'applicazione (art. 32)

d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lett. a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori;

e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lett. d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lett. a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei servizi;

Soggetti tenuti all'applicazione (art. 32)

f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;

Soggetti tenuti all'applicazione (art. 32)

g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, c. 2, DPR 6.6.2001, n. 380, e dell'art. 28, c. 5 della L. 17.8.1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'art. 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;

Soggetti tenuti all'applicazione (art. 32)

- h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'art. 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.
- 2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli artt 63 (avviso di preinformazione); 78, c. 2 (redazione verbali); 90, c. 6 (casi affidam. incarichi progettaz.); 92 (corrispettivi per progettaz.); 128 (programmaz. Ilpp); in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli artt. 78, c. 2; 90, c. 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

Soggetti tenuti all'applicazione (art. 32)

- 3. Le società di cui al comma 1, lett. c) **non** sono tenute ad applicare le disposizioni del codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
 - 1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
 - 2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
 - 3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

Soggetti tenuti all'applicazione (art. 32)

- *(Il **comma 3** detta il criterio per evitare una seconda gara quando la scelta del socio privato, nelle società miste, è avvenuta con procedura di evidenza pubblica, per la realizzazione di uno specifico lavoro o servizio, e il socio privato possieda i requisiti di qualificazione anche in relazione all'esecuzione dell'opera o servizio).*

Soggetti tenuti all'applicazione (art. 32)

- 4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50% delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del codice. Il mancato rispetto del codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

Art. 23, DL 29.11.2008, N. 185

Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà.

- 1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.
- 2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l'ente locale abbia provveduto, la stessa è, ad ogni effetto e nei confronti di ogni autorità pubblica e soggetto privato, approvata e autorizzata, senza necessità di emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle relative opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei lavori. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al D.Lvo 29.10.1999, n. 490.

Art. 23, DL 29.11.2008, N. 185

Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà.

- 3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.
- 4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36%, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
- 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da **centrali di committenza** (Art. 33)

- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
- 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del codice.
- 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'art. 32, lett. b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (Art. 33)

- La "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che:
 - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
 - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (Art. 33)

- L'"**accordo quadro**" è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste

Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici (art. 34)

- 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;

Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici (art. 34)

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi

Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici (art. 34)

- 2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Consorzi stabili (art. 36)

- 1. Si intendono per **consorzi stabili** quelli, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Consorzi stabili (art. 36)

- 2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
- 5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale

Consorzi stabili (art. 36)

- 6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20% nel primo anno; al 15% nel secondo anno; al 10% nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
- 7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate...

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (art. 37)

- 1. Nel **caso di lavori**, per **raggruppamento temporaneo di tipo verticale** si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per **raggruppamento di tipo orizzontale** si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2. Nel **caso di forniture o servizi**, per **raggruppamento di tipo verticale** si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per **raggruppamento orizzontale** quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; **le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.**

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (art. 37)

- 3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
- 4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro **responsabilità solidale** nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (art. 37)

- 6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'art. 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (art. 37)

- 8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (art. 37)

- 10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (art. 37)

- 11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, **se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo**

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (art. 37)

- 12. In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
- 14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
- 15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (art. 37)

- 16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (art. 37)

- 18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
- 19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 CPP, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, parag. 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del CP e dell'art. 445, c. 2, CPP;

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12.3.1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. c), del D.Lvo 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248
- m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante **dichiarazione sostitutiva** in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
- 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43, del DPR n. 445/2000; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del DL 25.9.2002, n. 210, convertito dalla L. 22.11.2002, n. 266 e di cui all'art. 3, c. 8, del D.Lvo 14.8.1996, n. 494 e s.m.i. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del DPR 14.11.2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, c. 1, del medesimo decreto n. 313/2002.

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o **concorrenti non stabiliti in Italia**, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
- 5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, **costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata**, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza

Qualificazione per eseguire lavori pubblici (art. 40)

- 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di **lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza**. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente
- 2. Con il regolamento previsto dall'art. 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.
- 3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità
- **5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'art. 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia**

Qualificazione per eseguire lavori pubblici (art. 40)

- 6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
- 7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che **la cauzione e la garanzia fideiussoria**, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, c. 1, **sono ridotte, per le imprese certificate, del 50%**

Qualificazione per eseguire lavori pubblici (art. 40)

- 8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, salva la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38.
- 9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA **devono indicare espressamente le referenze** che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.
- *(La norma prevede l'emanazione di un nuovo regolamento sulla qualificazione, stabilendo i criteri in linea con le disposizioni dell'art. 8 L. 109/94 che viene abrogato. Sino all'emanazione del nuovo regolamento si applica il DPR 34/2000, come si evince dall'art. 253)*

Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41)

- 1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- a) dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lvo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

Capacità **economica e finanziaria** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41)

- 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al c. 1, lett. b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
- 3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la **costituzione o l'inizio dell'attività da meno di 3 anni, di presentare le referenze richieste**, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c)

Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- 1. Negli appalti di **servizi e forniture** la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
 - a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi 3 anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
- d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
- f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
- g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
- h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
- l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
- m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme

Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- 2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
- 3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- 4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara

CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 47 dir. 2004/18)

- 2. UN OPERATORE ECONOMICO PUÒ, SE DEL CASO E PER UN DETERMINATO APPALTO, **FARE AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI**, A PRESCINDERE DALLA NATURA GIURIDICA DEI SUOI LEGAMI CON QUESTI ULTIMI. IN TAL CASO DEVE DIMOSTRARE ALLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CHE DISPORRÀ DEI MEZZI NECESSARI, AD ESEMPIO MEDIANTE PRESENTAZIONE DELL'IMPEGNO A TAL FINE DI QUESTI SOGGETTI

CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 47 dir. 2004/18)

- 3. ALLE STESSE CONDIZIONI UN RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PUÒ FARE AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DEI PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO O DI ALTRI SOGGETTI.
- 4. LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI PRECISANO, NEL BANDO DI GARA O NELL'INVITO A PRESENTARE OFFERTE, LE REFERENZE DI CUI AL PARAGRAFO 1, DA ESSE SCELTE, NONCHÉ LE ALTRE EVENTUALI REFERENZE PROBANTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATE

CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (ART. 48 Dir. 2004/18)

- UN OPERATORE ECONOMICO PUÒ, SE DEL CASO E PER UN DETERMINATO APPALTO, **FARE AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI**, A PRESCINDERE DALLA NATURA GIURIDICA DEI SUOI LEGAMI CON QUESTI ULTIMI. DEVE, IN TAL CASO, PROVARE ALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CHE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DISPORRÀ DELLE RISORSE NECESSARIE AD ESEMPIO PRESENTANDO L'IMPEGNO DI TALE SOGGETTO DI METTERE A DISPOSIZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO LE RISORSE NECESSARIE

CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (ART. 48 Dir. 2004/18)

- ALLE STESSE CONDIZIONI UN RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 4 PUÒ FARE ASSEGNAZIONE SULLE CAPACITÀ DEI PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO O DI ALTRI SOGGETTI.
- NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI AVENTI A OGGETTO FORNITURE CHE NECESSITANO DI LAVORI DI POSA IN OPERA O DI INSTALLAZIONE, LA FORNITURA DI SERVIZI E/O L'ESECUZIONE DI LAVORI, LA CAPACITÀ DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI FORNIRE TALI SERVIZI O DI ESEGUIRE L'INSTALLAZIONE O I LAVORI PUÒ ESSERE VALUTATA CON RIFERIMENTO, IN PARTICOLARE, ALLA LORO COMPETENZA, EFFICIENZA, ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ.
- L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PRECISA NEL BANDO DI GARA O NELL'INVITO A PRESENTARE OFFERTE LE REFERENZE DI CUI RICHIEDE LA PRESENTAZIONE

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- 1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei **requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA** avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
- 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
 - a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- g) Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal c. 5.
- 3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lett. h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11.

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- 4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- VECCHIA VERSIONE

- 6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria

- NUOVA VERSIONE

- 6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art. 40, c. 3, lett. b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- *((7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso. ABROGATO))*
- 8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- 10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati
- 11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

Avvalimento

Art. 49 codice appalti

- *Viene recepito l'avvalimento, con taluni paletti volti a evitare manovre elusive, turbative di gara e infiltrazioni di associazioni criminali o comunque di soggetti che non potrebbero partecipare in proprio alle procedure di affidamento*

Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione (art. 50 codice appalti)

- Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità di **conseguire l'attestazione SOA** nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 49, sempreché compatibili con i seguenti principi:
 - a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, codice civile;
 - b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA;
 - c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;
 - d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell'art. 49.

Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione (art. 50 codice appalti)

- L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, nonché la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da 6 mesi a 3 anni.
- L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture.

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- Il Consiglio di Stato, nell'affermare come l'avvalimento sia previsto dalle direttive comunitarie e pertanto, *“non appare possibile contestare la legittimità del suo inserimento nell'ordinamento giuridico italiano”*, rileva che è agevolmente prevedibile un *“effetto dirompente nei confronti delle piccole e medie imprese edili”*.
- E' facilmente prevedibile, infatti, che a ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la partecipazione a gare di appalto di lavori pubblici, saranno soprattutto le imprese qualificate in categorie generali, alle quali, attraverso detto istituto, sarebbe consentito sopperire alla mancanza di qualificazione nelle categorie specialistiche.

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- In tal senso, ad essere pesantemente penalizzate sarebbero proprio le imprese medio-piccole ed, in particolare, quelle qualificate nelle **categorie specialistiche**, le quali, nel nuovo Codice, vedono sensibilmente attenuato il complesso di garanzie e tutele ricavabile dall'architettura normativa imperniata nella Legge 109/1994.
- La disciplina dell'avvalimento contenuta nel codice Unico offre il fianco anche a critiche di tenore più prettamente giuridico.

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- **In primo luogo**, si rileva che, attraverso la disciplina contenuta all'art. 49 del Codice, viene di fatto ad essere elusa la speciale disciplina riservata ai lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali **strutture, impianti ed opere speciali** (c.d. categorie "superspecialistiche").
- Si osserva infatti – a mero titolo esemplificativo - che laddove un bando di gara indichi tra le categorie che costituiscono l'appalto anche una categoria "superspecialistica" di importo superiore al 15%, un'impresa in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, ma non in detta categoria, al fine di partecipare alla gara, potrebbe "avvalersi" dell'attestazione SOA di un'altra impresa, evitando così di dover costituire un'associazione temporanea.
- Ciò rappresenterebbe, a tutti gli effetti, un **aggiramento** del disposto di cui all'art. 13 comma 7 della legge 109/1994, integralmente riportato all'art. 37 del Codice Unico.

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- Scopo della disciplina riservata alle c.d. categorie “super-specialistiche” è proprio quello di evitare che le relative lavorazioni possano essere eseguite da soggetti privi di qualificazione e, laddove queste assumano una rilevante entità economica, impedire anche il ricorso al subappalto.
- Ebbene, attraverso l'avvalimento **tali limiti sembrano agevolmente superabili**, atteso che un soggetto, pur non possedendo qualificazione SOA per dette categorie, potrebbe comunque assumere ed eseguire in proprio i relativi lavori avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- Al fine di evitare **effetti distorsivi**, l'art. 49 poteva essere modificato, escludendo, con riferimento agli appalti pubblici di lavori, la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento per quelle categorie aventi ad oggetto strutture, impianti ed opere speciali. Tale modifica avrebbe rappresentato un serio paletto alla possibilità di aggirare lo speciale regime normativo riservato alle c.d. categorie "super-specialistiche" e si sarebbe posto in perfetta linea con l'intento di **"evitare manovre elusive"**

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- **In secondo luogo**, la disciplina dell'avvalimento desta perplessità anche in relazione alla possibilità di ottenere l'attestato di qualificazione da parte di un soggetto avvalendosi dei “requisiti” di un'altra impresa legata da un rapporto di collegamento o controllo (art. 50 Codice).

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- I requisiti di carattere strettamente soggettivo, morali, di affidabilità, di regolarità della gestione, di non essere soggetto a sanzioni o misure previste dalla legislazione antimafia devono essere posseduti dal concorrente: il rapporto di collaborazione tra concorrente e impresa ausiliaria (con qualsiasi modulo attuato) e l'importanza del ruolo che assume l'impresa ausiliaria nella fase di qualificazione del concorrente non possono mai consentire di obliterare l'apprezzamento riguardante i predetti profili in capo al concorrente, ossia in colui che è destinato ad assumere il ruolo di contraente della Stazione Appaltante
- Ciò non di meno, appare imprescindibile la verifica dei predetti requisiti di ordine "personale" (ivi compreso quello c.d. antimafia) anche in capo all'impresa ausiliaria, in quanto questa ultima, contribuendo alla qualificazione del concorrente, assume, comunque, un ruolo decisivo per far conseguire una posizione giuridica rilevante verso la Stazione Appaltante, posizione dalla quale derivano, in caso di aggiudicazione, anche diritti di ordine economico e patrimoniali

Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- L'avvalimento può concretizzarsi in modo più o meno articolato a seconda delle esigenze del concorrente che può, ad es., necessitare di un mezzo o attrezzatura dell'impresa ausiliaria destinato ad essere utilizzato nei propri processi produttivi (avvalimento che potremo definire “operativo”, con assorbimento cioè delle risorse/mezzi, in quanto l'impresa ausiliaria deve contribuire all'esecuzione dell'appalto, mettendo i propri mezzi, risorse e/o il proprio know how a disposizione del concorrente), oppure (e solo) di imputazione a sé dei requisiti speciali della impresa ausiliaria, senza che questa sia chiamata in concreto a svolgere prestazioni specifiche nell'ambito dell'oggetto contrattuale (avvalimento che definiamo per ciò stesso “di garanzia”, in quanto non comportante l'assorbimento di mezzi o risorse “in cantiere”, ma che fa leva solo sul conseguimento in capo al concorrente del “monte” requisiti richiesti in gara).

PROCEDURE DI GARA

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- 1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione.
- 2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
 - a) la sola esecuzione;
 - b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- 3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto. Per i contratti di cui al c. 2, lettere b) e c), l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d'asta.

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- 4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. È facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni.
- Per le **prestazioni a corpo**, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le **prestazioni a misura**, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. **In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.**

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- 5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo. (*Il comma 5 riproduce l'art. 19, c. 5 bis, L. n. 109/1994 per gli appalti aventi ad oggetto la progettazione*)
- 6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, **il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'art. 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture**, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- 7. Nell'ipotesi di cui al c. 6, il bando di gara può prevedere che **l'immissione in possesso** dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
- 8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
 - a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
 - b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
- 9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il **criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- 10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.
- 11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
- 12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'art. 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione.

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- Il **comma 1** riproduce, limitatamente ai lavori pubblici, l'art. 19, comma 1, L. n. 109/1994, che stabilisce come mezzi esclusivi di realizzazione dei lavori pubblici le due tipologie dell'appalto e della concessione.
- La prescrizione di esclusività delle due tipologie di appalto e concessione:
 - da un lato fa salvo il contratto di sponsorizzazione e l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta;
 - dall'altro lato è idonea a porre un punto fermo sulla questione della idoneità ad acquisire opere pubbliche mediante vendita o locazione di cosa futura, o leasing immobiliare

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- Peraltro l'appalto, secondo la definizione comunitaria, può comprendere, oltre che la sola esecuzione, anche la progettazione, nonché l'esecuzione con qualsiasi mezzo.
- Viene confermata la scelta già operata dal legislatore italiano, che consente l'esecuzione con qualsiasi mezzo solo nell'ambito della figura del contraente generale, riservata agli appalti di maggiore importanza. Questo, quanto meno in una prima fase di entrata a regime dell'istituto del contraente generale, da poco introdotto nell'ordinamento italiano, onde verificare l'impatto di tale istituto nella pratica, in ordine all'ampiezza di utilizzo e ai problemi applicativi che insorgeranno.
- **Vendita di cosa futura e leasing immobiliare** possono rientrare nella nozione di "esecuzione con qualsiasi mezzo" di lavori pubblici, e come tali nella lata definizione di appalto di lavori pubblici, con conseguente necessità del rispetto di procedure di evidenza pubblica (sulla vendita di cosa futura v. anche art. 7, L. n. 80/1987 e articoli 3 e 4, l. 13 giugno 1962, n. 855).

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- Un residuo spazio per la vendita di cosa futura, come fattispecie contrattuale diversa dall'appalto, viene riconosciuto dalla giurisprudenza in casi eccezionali, e, in particolare, nei ristrettissimi limiti in cui vi sia la effettiva necessità di rivolgersi a un esecutore determinato, perché il bene da acquistare sia “infungibile” per le sue caratteristiche strutturali e topografiche ovvero un bene unico nel suo genere (Cons. Stato, sez. VI, 1.3.2005, n. 816, in *Cons. St.*, 2005, I, 360; *Urb. e app.*, 2005, 944), e sempre previa verifica della impraticabilità delle procedure di evidenza pubblica dell'appalto (Cons. Stato, ad. gen., 17.2.2000, n. 1, in *Foro amm.*, 2000, 2752). A ben vedere, si tratta di ipotesi di trattativa privata prevista in termini generali anche per l'appalto.
- In definitiva, la vendita di cosa futura non costituisce una ordinaria alternativa all'appalto, in quanto quest'ultimo è il sistema ordinario per l'acquisizione di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, mentre la vendita è un sistema eccezionale

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- L'art. 53, 2° comma del codice, prevede che il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c) dello stesso comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, che il contratto ha ad oggetto:
 - (**prima ipotesi**, equivalente all'ex appalto integrato) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero;
 - (**seconda ipotesi**, corrispondente anch'essa all'appalto integrato ma, in parte, anche all'ex appalto concorso) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice.
- In tale ultimo caso, lo svolgimento della gara è effettuato, per l'appunto, sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
- La norma soggiunge che *"L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo"*.

Procedure per l'individuazione degli offerenti (art. 54)

- 1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le **procedure aperte, ristrette, negoziate**, **ovvero** il **dialogo competitivo**, di cui al codice.
- 2. Esse **aggiudicano i contratti mediante** procedura aperta o mediante procedura ristretta.
- 3. Alle **condizioni specifiche espressamente previste**, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il **dialogo competitivo**.
- 4. Nei **casi e alle condizioni specifiche espressamente previste**, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una **procedura negoziata, con o senza** pubblicazione del bando di gara.

Procedure per l'individuazione degli offerenti (art. 54)

- L'art. 28 della direttiva 2004/18, con norma riassuntiva, traccia il quadro delle procedure di affidamento, stabilendo che le procedure aperte e ristrette sono la regola generale, e sono sempre ammesse. Invece, il dialogo competitivo e le procedure negoziate sono ammesse solo nei casi previsti espressamente. Anche nei casi espressamente previsti, l'utilizzo di tali procedure derogatorie è solo facoltativo.

Procedure aperte e ristrette (art. 55)

- 1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'art. 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'art. 3.
- 2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
- 4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'art. 81 c. 3. *(Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto)*

Procedure aperte e ristrette (art. 55)

- 5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
- 6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera – invito. **Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'art. 62 e dall'art. 177.**

Procedure aperte e ristrette (art. 55)

- Nelle direttive comunitarie vi è una scarsa definizione delle procedure aperte e ristrette, e viene poi stabilito (art. 28, direttiva 2004/18) che gli Stati membri applicano le procedure nazionali di aggiudicazione, “adattate” ai fini del diritto comunitario.
- Il diritto nazionale limitatamente ai lavori pubblici nella L. Merloni ha stabilito che alla licitazione vanno invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta, e non solo quelle prescelte dalla stazione appaltante.
- Tale soluzione viene per i lavori confermata, dal codice, per importi inferiori a quaranta milioni di euro.

Procedure aperte e ristrette (art. 55)

- Per concludere sui commi **da 1 a 3**, è opportuno adottare definitivamente la terminologia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate), ed espungere le ormai obsolete espressioni di asta pubblica, pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata. Si lascia in vita solo l'espressione "cottimo fiduciario" che viene comunque ascritto al novero delle procedure negoziate (**art. 3**).
- Il **comma 4** lascia pertanto al bando la facoltà di prevedere che non si procederà ad aggiudicazione o nel caso di una sola offerta valida, o nel caso di due sole offerte valide: va da sé che se il bando contiene tale previsione, in presenza di una sola offerta o di due sole offerte, l'amministrazione aggiudicatrice non è nemmeno tenuta a valutarle.

Procedura negoziata **previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 56)

- 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono **irregolari** ovvero **inammissibili**, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata **non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto**. Le stazioni appaltanti possono **omettere la pubblicazione del bando di gara** se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli artt. da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. **Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;**

Procedura negoziata **previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 56)

Le lettere b) e c) sono state abrogate
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

Procedura negoziata **previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 56)

- 2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti **negozano** con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83 (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa).
- 3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la **parità di trattamento** tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
- 4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la **procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare** applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri

Procedura negoziata **previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 56)

- La direttiva comunitaria distingue procedura negoziata previo bando e procedura negoziata senza bando. Tale soluzione era seguita anche nelle precedenti direttive.
- Il legislatore nazionale ha recepito fedelmente le precedenti direttive, in tema di procedura negoziata, per i servizi, le forniture, e i c.d. settori esclusi.
- Invece, per gli appalti di lavori, l'art. 24, L. n. 109/1994, ha disciplinato la trattativa privata in termini molto più ristrettivi.
- Si opta per l'integrale e puntuale recepimento della direttiva anche per gli appalti di lavori, con conseguente caducazione dell'art. 24, L. n. 109/1994, e relative norme di attuazione contenute nel regolamento.
- Nell'articolo in commento viene recepito fedelmente l'art. 30 della direttiva 2004/18, che a sua volta non si discosta in maniera sostanziale dalle precedenti direttive.

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, **dandone conto con adeguata motivazione** nella delibera o determina a contrarre.
- 2. Nei contratti pubblici relativi a **lavori, forniture, servizi**, la procedura è consentita:
 - a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. **Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.** Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. **Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;**

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando **l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili** per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. **Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.**

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 3. Nei contratti pubblici relativi a **forniture**, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
 - a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
 - b) nel caso di **consegne complementari** effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 4. Nei contratti pubblici relativi a **servizi**, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un **concorso di progettazione** e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 5. Nei contratti pubblici relativi a **lavori** e negli **appalti pubblici relativi a servizi**, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
 - a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - a. 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano **conformi a un progetto di base** e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto **aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta**; in questa ipotesi **la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'art. 28.**

Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel **rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona** almeno **tre operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
- 7. **E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.**

Accordi quadro (art. 59)

- 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale
- 2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.

Accordi quadro (art. 59)

- 3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
- 4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

Accordi quadro (art. 59)

- 5. Quando un accordo quadro è concluso **con più operatori economici**, il numero di questi deve essere **almeno pari a tre**, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
- 6. **Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.**
- 7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene **l'ordine di priorità**, privilegiando **il criterio della rotazione**, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.

Accordi quadro (art. 59)

- 8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, **qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni**, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
 - a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
 - b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
 - c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
 - d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

Accordi quadro (art. 59)

- 9. La durata di un accordo quadro **non può superare i 4 anni**, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
- 10. Le stazioni appaltanti **non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.**

Accordi quadro

- L'**accordo quadro** è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Accordi quadro

- L'art. 59 recepisce l'istituto dell'accordo quadro introdotto dall'art. 32 della direttiva 2004/18 e in passato previsto solo nei settori speciali.
- La principale differenza rispetto all'istituto dalla direttiva 93/38 e ora dalla direttiva 2004/17 è costituito dall'obbligo di ricorrere alla previa gara per la stipula dell'accordo quadro, mentre nei settori speciali il previo confronto concorrenziale è solamente condizione per l'affidamento con procedura negoziata senza bando a favore dei soggetti firmatari dell'accordo.
- L'articolo recepisce la norma comunitaria con l'unica particolarità costituita dall'obbligo di indicare i criteri di affidamento dei singoli appalti nel caso in cui non si rilanci il confronto competitivo tra i soggetti firmatari dell'accordo (comma 7).
- Per i lavori il recepimento dell'accordo quadro viene circoscritto a lavori standardizzati e ripetitivi, quali la manutenzione e altre ipotesi da prevedersi nel regolamento (il vigente d.P.R. n. 554/1999 contempla i contratti aperti).

Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 122)

- 1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.
- 2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7, con le modalità ivi previste.
- 3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'art. 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7, con le modalità ivi previste.
- 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 122)

- 5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di **importo pari o superiore a 500.000 euro** sono **pubblicati**:
 - sulla G.U.R.I. – serie speciale relativa ai contratti pubblici,
 - sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e,
 - non oltre 2 giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al DMLLPP 6.4.2001, n. 20 e
 - sul sito informatico presso l'Osservatorio,con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla G.U.R.I.

Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre 5 giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, **a scelta** della stazione appaltante, su

 - almeno 1 dei principali quotidiani a diffusione nazionale **e** su almeno 1 dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.

Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 122)

I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di **importo inferiore a 500.000 euro** sono **pubblicati**:

- nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori **e**

- nell'albo della stazione appaltante;

gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, c. 15 (forme aggiuntive di pubblicità) nonché comma 7, terzo periodo

Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 122)

- 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'art. 70, c. 1 e c. 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli artt. 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
 - a) nelle **procedure aperte**, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. per i contratti di importo pari o superiore a 500.000 euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a 500.000 euro non può essere inferiore a **26 giorni**;
 - b) nelle **procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo**, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a **15 giorni**;

Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 122)

- c) nelle **procedure ristrette**, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a **20 giorni**;
- d) nelle **procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo**, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del c. 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a **10 giorni** dalla data di invio dell'invito;
- e) in **tutte le procedure**, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a **40 giorni** dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a **60 giorni** con le medesime decorrenze;

Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 122)

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di 11 giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito.

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni, ovvero non inferiore a 30 giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 122)

- 7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro. (TRATTATIVA PRIVATA NEI LAVORI)
- 7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero (L. 201/2008)
- 8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno 5 soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei

Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 122)

- 9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando **l'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 86, c. 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, c. 3. **(ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE PER ANOMALIA)**

Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

- Per gli appalti di lavori sotto soglia comunitaria, la L. n. 109/1994 e il relativo regolamento di attuazione hanno seguito la strada di disciplinarli in materia uniforme agli appalti sopra soglia, salve specifiche regole in tema di:
 - pubblicità e termini;
 - offerte anomale;
 - licitazione privata semplificata;
 - trattativa privata;
 - lavori in economia.

Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

- E' opportuno proseguire nella logica razionalizzatrice della L. n. 109/1994, di dettare una disciplina uniforme per gli appalti sopra e sotto soglia, limitandosi a perseguire, per gli appalti sotto soglia, una maggiore semplificazione, flessibilità degli strumenti giuridici, e riduzione dei tempi, come richiede la legge delega.
- Sono state previste semplificazioni quanto alle forme di pubblicità, ai termini, e alle procedure di scelta del contraente.
- La flessibilità degli strumenti giuridici, prevista dalla legge delega come criterio direttivo previsto per gli appalti sotto soglia, si realizza già mediante la semplice estensione a tali appalti di taluni strumenti flessibili propri del sopra soglia:
 - la scelta rimessa alla stazione appaltante tra criterio del prezzo più basso e criterio dell'offerta più vantaggiosa;

Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

- - la scelta rimessa alla stazione appaltante tra appalto di sola esecuzione e appalto di esecuzione e progettazione, solo esecutiva o esecutiva e definitiva;
- - la scelta rimessa alla stazione appaltante delle imprese da invitare nella licitazione privata;
- - il maggior numero di ipotesi di trattativa privata (previo e senza bando) consentito dall'ordinamento comunitario rispetto all'art. 24, L. n. 109/1994.

Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.
- 2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7, con le modalità ivi previste.
- 3. Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'art. 65.
- 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 5. I bandi sono **pubblicati**:
 - sulla G.U.R.I. – serie speciale contratti pubblici,
 - sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7, con le modalità ivi previste (*profilo committente e sito ministero e Osservatorio*), e
 - nell'albo della stazione appaltante.

Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, c. 15 (*forme ulteriori di pubblicità*) nonché comma 7, terzo periodo

Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli artt. 70, c. 1 e c. 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli artt. 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
 - a) nelle **procedure aperte**, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. non può essere inferiore a **15 giorni**;
 - b) nelle **procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo**, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a **7 giorni**;

Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- c) nelle **procedure ristrette**, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a **10 giorni**;
- d) nelle **procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo**, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del c. 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a **10 giorni** dalla data di invio dell'invito;
- e) nelle **procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione**, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a **10 giorni** e comunque mai a meno di **7 giorni**, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a **10 giorni** dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a **5 giorni**.

Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico - finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.

Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando **l'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 86, c. 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, c. 3 (**ESCLUSIONE AUTOMATICA PER ANOMALIA DELL'OFFERTA**)

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta.
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
- 2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10.
- 3. Nell'**amministrazione diretta** le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento
- 4. Il **cottimo fiduciario** è una **procedura negoziata** in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 5. I **lavori in economia** sono ammessi per importi non superiori a 200.000 €. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 €.
- 6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122;
 - b) manutenzione di opere o di impianti (**di importo non superiore a 100.000 € ABROGATO IL LIMITE**);
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
- 8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante **cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento**, previa consultazione di **almeno 5 operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla **base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante**. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 9. Le **forniture e i servizi in economia** sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 28, c. 1, lett. a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'art. 28, c. 1, lett. b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248.
- 10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, **preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante**, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
- 14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento

ALBO DI FIDUCIA

- ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE
- TIPOLOGIE:
 - APERTO
 - CONGELATO
 - CHIUSO
 - PERPETUO CON AGGIORNAMENTO
- PROCEDURA DI CREAZIONE E REQUISITI PER ISCRIZIONE
- MODALITA' DI UTILIZZO (SORTEGGIO, A ROTAZIONE ECC.)
- CASI DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

FINANZA DI PROGETTO

Finanza di progetto (art. 153)

- 1. Per la realizzazione di **lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità**, **inseriti** nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, **finanziabili in tutto o in parte con capitali privati**, le amministrazioni aggiudicatrici **possono**, in alternativa all'affidamento mediante **concessione ai sensi dell'articolo 143**, affidare una **concessione** ponendo a base di gara uno **STUDIO DI FATTIBILITÀ**, mediante **pubblicazione di un bando** finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.


Finanza di progetto (art. 153)

- 2. Il bando di gara **È PUBBLICATO** con
 - le modalità di cui all'art. 66 (se sopra soglia *n.d.s.*) ovvero
 - di cui all'art. 122, (se sotto soglia *n.d.s.*) secondo l'importo dei lavori,
ponendo a base di gara lo studio di fattibilità
predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice
○
adottato ai sensi del comma 19.

Finanza di progetto (art. 153)

- 3. Il bando, **oltre** al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:
- a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la **possibilità di richiedere al promotore prescelto**, di cui al comma 10, lettera b), **di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto** e che **in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione**, da parte di quest'ultimo, **delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico finanziario**;
- b) che, in caso di **MANCATA ACCETTAZIONE** da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, **l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.**

Finanza di progetto (art. 153)

- 4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all'articolo 83.
- 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, **l'esame delle proposte** è esteso agli aspetti relativi 
alla **qualità del progetto preliminare** presentato,
al **valore economico e finanziario del piano** e
al **contenuto della bozza di convenzione**.

Finanza di progetto (art. 153)

- 6. Il **bando** indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.

Finanza di progetto (art. 153)

- 7. Il **disciplinare di gara**, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare,
- l'**ubicazione** e
- la **descrizione dell'intervento** da realizzare,
- la **destinazione urbanistica**,
- la **consistenza**,
- le **tipologie del servizio da gestire**,
in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

Finanza di progetto (art. 153)

- 8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei **requisiti** previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.

Finanza di progetto (art. 153)

- 9. Le offerte devono contenere
 - un progetto preliminare,
 - una bozza di convenzione,
 - un piano economico finanziario asseverato da una banca
 - nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari.
- Il piano economico finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, non può superare il 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Finanza di progetto (art. 153)

- 10. L'amministrazione aggiudicatrice:
- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) redige una graduatoria e **NOMINA promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta**; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

Finanza di progetto (art. 153)

- c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è **onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto**, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

Finanza di progetto (art. 153)

- d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
- e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

Finanza di progetto (art. 153)

- 11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.
- 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al c. 9, terzo periodo (2,5% del valore dell'investimento)

Finanza di progetto (art. 153)

- 13. Le offerte sono corredate dalla **GARANZIA di cui all'art. 75 E** da **un'ulteriore CAUZIONE** fissata dal bando in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio fattibilità posto a base di gara.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la **CAUZIONE DEFINITIVA** di cui all'articolo 113.

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una **CAUZIONE A GARANZIA DELLE PENALI** relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; **la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.**

Finanza di progetto (art. 153)

- 14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al d.P.R. 8.6.2001, n. 327 e s.m.i.
- 15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, **possono**, **IN ALTERNATIVA** a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), **procedere come segue**:
 - a) pubblicare un bando precisando che la procedura **non** comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma **l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente** individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

Finanza di progetto (art. 153)

- b) provvedere alla **approvazione del progetto preliminare** in conformità al c. 10, lettera c);
- c) **bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;**
- d) **ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;**

Finanza di progetto (art. 153)

- e) ove siano state PRESENTATE una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo (2,5% dell'investimento)

Finanza di progetto (art. 153)

- f) ove il promotore **non** adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, **quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo.**
- Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.

Finanza di progetto (art. 153)

- 16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro 6 mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre 4 mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del presente comma.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 4 mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte.

Finanza di progetto (art. 153)

- Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro 6 mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:
 - a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

Finanza di progetto (art. 153)

- b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, **bandire una concessione ai sensi dell'art. 143**, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;
- c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

Finanza di progetto (art. 153)

- 17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b), c), si applica il comma 13.
- 18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).

Finanza di progetto (art. 153)

- 19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 **possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici**, a mezzo di studi di fattibilità, **proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale** di cui all'art. 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. **Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro 6 mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse**; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

Finanza di progetto (art. 153)

- 20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'art. 1, c. 1, lett. c-bis), del D.Lvo 17.5.99, n. 153. Le CCIAA, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

Finanza di progetto (art. 153)

- 21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione

Finanza di progetto

Norma transitoria

- Il comma 2 dell'art. 1 del D.Lvo 11.9.2008, n. 152, in GU 2.10.2008, statuisce testualmente:
“2. La disciplina recata dall'articolo 153 del codice, come sostituito dal presente decreto, si applica alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; in sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi di cui all'articolo 153, comma 16, primo periodo, decorre dalla data di approvazione del programma triennale 2009-2011

Società di progetto (art. 156)

- 1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'art. 153. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

Società di progetto (art. 156)

- 2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

Società di progetto (art. 156)

- 3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto (art. 157)

- 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2412 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
- 2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture

Risoluzione (art. 158)

- 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
 - a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

Risoluzione (art. 158)

- 2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
- 3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Subentro (art. 159)

- 1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
 - a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
 - b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis
- 1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto

Subentro (art. 159)

- 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
- 2-bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter

Privilegio sui crediti (art. 160)

- 1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176
- 2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

Privilegio sui crediti (art. 160)

- 3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'art. 1524, c. 2, cod. civ., dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1153 cod. civ., il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo

Privilegio sui crediti

- *Un problema lasciato irrisolto dalla legge è l'ordine di collocazione del privilegio. La scelta è di ordine politico. In via interpretativa è stata ipotizzata una collocazione al termine dei privilegi di cui all'art. 2778 c.c., ma attraverso la scelta del legislatore, si potrebbe, ferma restando la priorità attribuita ai privilegi di cui all'art. 2755, 2770 e 2751 bis (art. 2777), anteporre il privilegio in esame a quelli di cui all'art. 2778 c.c.*

Requisiti del promotore (Art. 99 DPR 554/99)

- 1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis della Legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
- 2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
- 3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 98.

Avviso di preinformazione (art. 63)

- Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'art. 32, possibilmente **entro il 31 dicembre di ogni anno**, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro "profilo di committente", quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'art. 3, comma 35:
 - a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli artt. 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;

Avviso di preinformazione (art. 63)

- b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
- c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'art. 29.
- 2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.

Avviso di preinformazione (art. 63)

- 3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.
- 4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
- 5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.

Avviso di preinformazione (art. 63)

- 6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'art. 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
- 7. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
- 8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

Avviso di preinformazione

- L'art. 35.1. direttiva 2004/18 disciplina l'avviso di preinformazione, che ha il medesimo oggetto che nelle precedenti direttive, già recepite in Italia.
- Con l'articolo in commento viene recepito fedelmente l'art. 35.1. direttiva 2004/18, corrispondente all'art. 41.1., direttiva 2004/17.
- Al comma 1 viene chiarito che l'avviso di preinformazione va pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno. Ma solo se possibile, e in ogni caso vale per i dodici mesi successivi.
- Al comma 1, lettera a), si segnala l'adempimento a carico del Ministro dell'economia e delle finanze, già previsto dalla corrispondente norma di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 358/1992.
- Al comma 7 si prevede che l'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sul sito informatico dei contratti pubblici istituito presso l'Osservatorio.
- La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 80, comma 1 e comma 11, d.P.R. n. 554/1999.

Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (art. 66)

- 1. Le stazioni appaltanti **trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica** secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'art. 70, c. 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.
- 2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lett. a) e b).
- 3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, **sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.**

Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (art. 66)

- 4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, **sono pubblicati entro 12 giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'art. 70, c. 11, entro 5 giorni dal loro invio**
- 5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
- 6. **Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.**

Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (art. 66)

- 7. Gli avvisi e i bandi sono **altresì** pubblicati sulla:
 - **G.U.R.I.** – serie speciale relativa ai contratti pubblici,
 - sul "**profilo di committente**" della stazione appaltante, e,
 - non oltre 2 giorni lavorativi dopo, sul **sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** di cui al DM Ilpp 6.4.01, n. 20, e
 - sul **sito informatico presso l'Osservatorio**, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'art. 70, c. 11, per estratto su

 - almeno **2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale** e su
 - almeno **2 a maggiore diffusione locale** nel luogo ove si eseguono i contratti.
- La pubblicazione nella GURI viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato

Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (art. 66)

- 8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
- 9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
- 10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'art. 63, c. 1, devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (art. 66)

- 11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.
- 12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, è limitato a 650 parole circa.
- 13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.

Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (art. 66)

- 14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
- 15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.

Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare (art. 67)

- 1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti **invitano simultaneamente e per iscritto** i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare (art. 67)

- 2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'invito a presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
 - a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
 - b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
 - c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase di consultazione, nonché le lingue obbligatorie e facoltative, con le modalità di cui alla lettera b) del presente comma;

Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare (art. 67)

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, e secondo le stesse modalità stabilite dagli artt. 39, 40, 41 e 42;

e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;

f) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.

- 3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lett. b) del comma 2 non sono indicati nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare l'offerta.

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 70)

- 1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della **complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte**, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
- 2. Nelle **procedure aperte**, il termine **per la ricezione delle offerte** non può essere inferiore a **52 giorni** decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
- 3. Nelle **procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo**, il **termine per la ricezione delle domande di partecipazione** non può essere inferiore a **37 giorni** decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
- 4. Nelle **procedure ristrette**, il **termine per la ricezione delle offerte** non può essere inferiore a **40 giorni** dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 70)

- 5. Nelle **procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo**, il **termine per la ricezione delle offerte** viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a **20 giorni** dalla data di invio dell'invito.
- 6. In **tutte le procedure**, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a **60 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a **80 giorni** con le medesime decorrenze.

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 70)

- 7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano **pubblicato un avviso di preinformazione**, **il termine minimo** per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette **può essere ridotto**, di norma, a **36 giorni** e comunque mai a meno di **22 giorni**, né a meno di **50 giorni** se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della trasmissione del bando di gara.

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 70)

- 8. Se i bandi sono **redatti e trasmessi per via elettronica** secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, **possono essere ridotti di 7 giorni**.
- 9. Se le stazioni appaltanti offrono, **per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando** secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, **possono essere ridotti di 5 giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 8.**

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 70)

- 10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli artt. 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 70)

- 11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire:
 - a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
 - b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni, ovvero non inferiore a 30 giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.
- 12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.

Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari **nelle procedure aperte** (art. 71)

- 1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dell'art. 70, c. 9, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari **sono inviati agli operatori economici entro 6 giorni dalla ricezione della loro domanda**, a condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- 2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'art. 9, **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte**.

Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte

- Viene fedelmente recepito l'art. 39, direttiva 2004/18 (corrispondente all'art. 46, direttiva 17), che non si discosta in modo sostanziale dalle previgenti direttive, già recepite in Italia.
- Unica novità rispetto alle direttive precedenti è la non necessità dell'invio del capitolato e documenti complementari ai richiedenti, quando "l'amministrazione aggiudicatrice offra per via elettronica conformemente all'art. 38, parag. 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare" a decorrere dal bando di gara.
- La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999; dell'art. 3, D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari **nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo** (art. 72)

- 1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nell'art. 67:
 - a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica;
 - b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'art. 70, comma 9.

Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo (art. 72)

- 2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui all'art. 9, l'invito precisa l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. L'ufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.

Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo (art. 72)

- 3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'art. 9, **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all'art. 70, c. 11, tale termine è di 4 giorni**

Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo (art. 72)

- Viene fedelmente recepito l'art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18, che non si discosta in modo sostanziale dalle previgenti direttive, già recepite in Italia.
- La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 79, commi 5 e 6, e dell'art. 81, comma 2, d.P.R. n. 554/1999.

Forma e contenuto delle domande di partecipazione (art. 73)

- 1. Le domande di partecipazione che **non siano presentate per telefono**, hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'art. 77.
- 2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
- 3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonché gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione.
- 4. **La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non può essere imposta a pena di esclusione.**
- 5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.

Forma e contenuto delle offerte

(art. 74)

- 1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'art. 77.
- 2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
- 3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.
- 4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.

Forma e contenuto delle offerte (art. 74)

- 5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.
- 6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
- 7. Si applicano l'art. 18, c. 2, L. n. 241/90, nonché gli artt. 43 e 46, del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- 1. L'offerta è corredata da una garanzia, **pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
- 2. La **cauzione** può essere costituita, a scelta dell'offerente,
 - in contanti o
 - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 3. La **fideiussione**, a scelta dell'offerente, può essere
 - bancaria o
 - assicurativa o
 - rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lvo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- 4. La garanzia deve **prevedere espressamente:**
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 cod. civ. (*limitazione della fidejussione al termine dell'obbligazione principale*), nonché
 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- 5. La garanzia deve avere **validità per almeno 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e **possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia**, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
- 6. La garanzia **copre** la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è **svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo**.

Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, (*ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema ABROGATO*). Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- 8. L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- 9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- Vengono riprodotti, con talune modifiche: l'art. 30, commi 1 e 2 *bis*, L. n. 109/1994; l'art. 24, comma 10, L. n. 62/2005; l'art. 8, comma 11 *quater*, L. n. 109/1994.
- Il comma 9 tiene conto dell'art. 24, comma 10, L. n. 62/2005.
- La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione di:
art. 8, comma 11 *quater*, art. 30, c. 1, c. 2 *bis*, L. n. 109/1994; art. 24, c. 10, L. 18.4.2005, n. 62; art. 100, d.P.R. n. 554/1999.

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative (art. 113)

- 1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. **Si applica l'articolo 75, comma 7**
- 2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.,
 - nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative (art. 113)

- 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è **progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione**, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative (art. 113)

- 4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la **decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria** di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
- 5. La garanzia **copre** gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

- L'art. 113 riproduce l'art. 30, commi 2, 2 *bis*, 2 *ter* della L. 109/1994, che, per la loro portata, possono essere estese alla generalità dei contratti di appalto o concessione.

Sul **comma 5** si deve osservare quanto segue.

- Si è ritenuto di prevedere espressamente anche a livello normativo primario, rimediando a un difetto di coordinamento dell'art. 30, L. n. 109/1994 rispetto alla pur datata reintroduzione del certificato di regolare esecuzione, che la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- Deve, peraltro, essere valutata l'opportunità di disciplinare in modo più analitico, quali che ne siano i termini, così come previsto prima delle modifiche apportate all'art. 30, comma 2-*ter* dalla L. 24.12.2003, n 350, il meccanismo di svincolo progressivo della cauzione, che, per un verso, è assistito dalla sanzione di nullità dei patti contrari o in deroga, ma, per altro verso, è definita solo, a cautela delle ragioni della stazione appaltante, nel limite massimo svincolabile.

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

- In definitiva, mentre non vi è difficoltà alcuna a immaginare l'applicabilità della sanzione rispetto a clausole contrattuali che escludano l'automaticità dello svincolo, “senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione”, ostacoli di non poco momento si pongono rispetto alla stessa individuazione della disciplina imperativa in tema di “termini ed entità” dello svincolo delle garanzie.
- Il massimo risultato ottenibile, sul piano letterale, è ritenere che il limite del 75% dello svincolo debba comunque essere raggiunto prima della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, prima del decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ossia prima del termine previsto per lo svincolo completo della garanzia.

Varianti progettuali in sede di offerta (art. 76)

- 1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
- 2. Le stazioni appaltanti **precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.**
- 3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i **requisiti minimi che le varianti devono rispettare**, nonché le **modalità per la loro presentazione.**
- 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
- 5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi

Verbali (art. 78)

- 1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
- g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
- h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

Verbali (art. 78)

- 2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
- 3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al D.Lvo 7.3.2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
- 4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.

Verbali

- L'art. 43 della direttiva 2004/18 disciplina il contenuto dei verbali, e viene recepito fedelmente nel presente articolo.
- La codificazione del presente articolo comporta l'abrogazione dell'art. 81, comma 12, D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 32, D.Lvo n. 406/1991.

Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni (art. 79)

- 1. Le stazioni appaltanti **informano tempestivamente** i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni (art. 79)

- 2. Le stazioni appaltanti inoltre **comunicano**:
 - a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
 - b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'art. 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
 - c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.

Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni (art. 79)

- 3. Le informazioni di cui al c. 1 e di cui al c. 2 sono fornite:
 - a) su richiesta scritta della parte interessata;
 - b) per iscritto;
 - c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
- 4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni (art. 79)

- 5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
 - a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.
 - b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dall'esclusione;
 - b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro

Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni

- Vengono recepite le disposizioni recate dall'art. 41 della diret. 2004/18, e, in termini identici, dall'art. 49, paragrafi 1 e 2, diret. 2004/17.
- Sono state previste comunicazioni di ufficio, oltre che su domanda, che non sono né superflue né meramente ripetitive della comunicazione di informazioni su domanda, in quanto giovano a produrre l'effetto della conoscenza dell'atto di aggiudicazione in capo al non aggiudicatario, e dell'atto di esclusione in capo all'escluso, al fine della celere decorrenza dei termini per il ricorso giurisdizionale e di porre l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto al riparo da ricorsi proposti a notevole distanza di tempo. Tali comunicazioni di ufficio si raccordano con la necessità, imposta dal diritto comunitario, che tra aggiudicazione del contratto e stipulazione vi sia un termine dilatorio decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione (v. art. 11)
- La comunicazione di ufficio si traduce, pertanto, in un meccanismo acceleratorio del contenzioso.
- La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione dell'art. 76, c. 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999, nonché dell'art. 20, L. n. 55/90, che prevede forme di pubblicità dell'aggiudicazione.

Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni (art. 80)

- Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni **devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante**
- *Viene riprodotto l'art. 29, c. 2, L. n. 109/1994, estendendolo anche alle spese per inviti e comunicazioni in generale.*

Criteri per la scelta dell'offerta migliore (art. 81)

- 1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del **prezzo più basso** o con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.
- 2. **Le stazioni appaltanti scelgono**, tra i criteri di cui al comma 1, **quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto**, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
- 3. **Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**

Criterio del prezzo più basso (art. 82)

- 1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.
- 2. Il bando di gara stabilisce:
 - a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
- 3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
- 4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- 1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, **a titolo esemplificativo**:
 - a) il prezzo;
 - b) la qualità;
 - c) il pregio tecnico;
 - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; ;
 - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - g) la redditività;

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- 2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, **elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi**, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
- 3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- 4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. (*La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando ABROGATO*).
- 5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal DPCM 13.3.1999, n. 117 e dal DPCM 18.11.2005, in quanto compatibili con il codice.

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- L'articolo in commento recepisce le prescrizioni della direttiva in tema di offerta economicamente più vantaggiosa.
- Il comma 4 dell'articolo in commento affronta la questione della possibilità, per la commissione di gara, di specificare i criteri di valutazione previsti nel bando, scindendoli in sub voci, cui attribuire sub pesi e sub punteggi. Si è preferito ridurre il più possibile il margine lasciato alla commissione di gara, essendo già annunciata, sul punto, una condanna dell'Italia, su rinvio pregiudiziale di Cons. Stato, sez. VI, 9.7.2004, n. 5033, in *Cons. Stato*, 2004, I, 1524, che ha rimesso alla Corte di giustizia alcune questioni di compatibilità comunitaria della normativa nazionale in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, nella parte in cui lascia margine alle scelte discrezionali della commissione nella specificazione dei criteri di valutazione previsti dal bando.
- Il comma 5 tiene conto della circostanza che nell'ordinamento italiano si tende a circoscrivere il margine di discrezionalità nella individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso metodologie che consentono di individuare l'offerta migliore con un unico parametro numerico finale.

Criteri di **individuazione** delle offerte anormalmente basse (Art. 86 codice appalti)

- 1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso**, le stazioni appaltanti **valutano** la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse (Art. 86 codice appalti)

- 2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
- 3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse (Art. 86 codice appalti)

- 3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione (comma introdotto dall'art. 1, c. 909, L. 296/06, L.F. 2007)

Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse (Art. 86 codice appalti)

- 4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
- 5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'art. 87, c. 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse

(Art. 87 codice appalti)

- 1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.
- 2. Le giustificazioni di cui all'art. 86, c. 5 e di cui all'art. 87, c. 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:
 - a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
 - b) le soluzioni tecniche adottate;

Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse

(Art. 87 codice appalti)

- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro (**lettera abrogata dall'art. 1, c. 909, L. 296/06 L.F. 2007**);
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse

(Art. 87 codice appalti)

- 3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- 4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'art. 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12, D.Lvo 14.8.1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'art. 7, D.P.R. 3.7.2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse

(Art. 87 codice appalti)

- 4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (**comma introdotto dall'art. 1, c. 909, L. 296/06, L.F. 2007**)

Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse

(Art. 87 codice appalti)

- 5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse

(Art. 88 codice appalti)

- 1. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, **alternativamente** o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
- 2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.

Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse

(Art. 88 codice appalti)

- 3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'art. 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi.
- 4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 5 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
- 5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse

(Art. 88 codice appalti)

- (6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile – **ABROGATO**)
- 7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala

ANOMALIA DELLE OFFERTE

- La legislazione italiana è stata più volte stigmatizzata dalla Corte di giustizia per quanto attiene alla disciplina delle offerte anomale.
- Si propone un recepimento puntuale, in argomento, della direttiva comunitaria, secondo le seguenti linee fondamentali:
 - esclusione non automatica;
 - verifica delle offerte sospette con un contraddittorio successivo alla presentazione delle offerte medesime;
 - utilizzo di un criterio automatico per la sola individuazione della soglia di anomalia, ed estensione a tutti i settori dei criteri già previsti per i lavori pubblici;

ANOMALIA DELLE OFFERTE

- enunciazione espressa, come già statuito dalla Corte di giustizia, che il criterio automatico di individuazione delle offerte sospette non è un criterio esclusivo, potendo l'amministrazione aggiudicatrice sottoporre a verifica ulteriori offerte che ritenga, motivatamente, sospette;
- elencazione non tassativa delle giustificazioni accoglibili;
- previsione che la verifica di anomalia è possibile anche quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- inapplicabilità del criterio automatico di individuazione delle offerte sospette se le offerte in gara (valide e ammissibili) sono meno di cinque, salva la possibilità anche in tale ipotesi per la stazione appaltante di verificare le offerte sospette;
- verifica completa di tutte le componenti dell'offerta.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (art. 90)

- Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
 - a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
 - b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D.Lvo 18.8.2000, n. 267;

Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (art. 90)

- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L. 23.11.1939, n. 1815 e s.m.i., ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (art. 90)

- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f bis) ed h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 in quanto compatibili;
- h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del c. 1 dell'art. 36. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 36, c. 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5 e di cui all'art. 253, comma 8.

Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (art. 90)

- I progetti redatti dai soggetti di cui al c. 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lvo 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
- Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (art. 90)

- 6. Le amministrazioni aggiudicatrici **possono affidare** la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, **ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) e h), in caso**
 - di carenza in organico di personale tecnico, ovvero
 - di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero
 - di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o
 - di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze,

casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (art. 90)

- 7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere **espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.** Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.** Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. **All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.**

Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (art. 90)

- 8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del cod. civ. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Procedure di affidamento (art. 91)

- 1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

Procedure di affidamento (art. 91)

- 2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di **importo inferiore** alla soglia di cui al comma 1 (**€ 100.000**) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al c. 1, lettere d), e), f), **fbis**), g) e h) dell'art. 90, nel **rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza**, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, c. 6 (**procedura negoziata senza bando**); l'invito è rivolto ad **almeno 5 soggetti**, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

Procedure di affidamento (art. 91)

- 3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo **l'affidatario non può avvalersi del subappalto**, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. **Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.**

Procedure di affidamento (art. 91)

- 4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

Procedure di affidamento (art. 91)

- 5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
- 6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

Procedure di affidamento (art. 91)

- 7. I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'art. 90, c. 1, lett. f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
- 8. È **vietato** l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal codice.

Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (art. 92)

- 1. Le amministrazioni aggiudicatrici **non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.** Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della L. 2.3.1949, n. 143, e successive modificazioni. **Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve comprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.**

Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (art. 92)

- 2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al c. 1 dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento

Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (art. 92)

- 3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in 3 aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'art. 10, c. 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal D.Lvo 14.8.1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (art. 92)

- 5. Una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, c. 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2%, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.



Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (art. 92)

- La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all' art. 32, c. 1, lett. b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (art. 92)

- 6. Il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un **atto di pianificazione** comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (art. 92)

- 7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lvo 14.8.1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario

Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (art. 92)

- 7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. **Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità**, salvo quanto previsto nell'art. 116.
- 2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%. **Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto.**

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38;
 - 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 L. 575/1965 e s.m.i.

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che **provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore** o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
- 4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi **prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.**

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 5. Per i lavori, nei **cartelli esposti all'esterno del cantiere** devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
- 6. L'affidatario è tenuto ad **osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore** per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi.

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 7. I piani di sicurezza di cui all'art. 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la **dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile** con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- 9. **L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.**

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Collaudo (art. 120)

- 1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- 2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal codice

Collaudo (art. 120)

- 2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.

Collaudo

- *Il collaudo è disciplinato in dettaglio per i lavori, mentre per servizi e forniture è lasciato ai capitolati e norme interne delle stazioni appaltanti.*
- *Si propone di demandare al regolamento il compito di enucleare un minimo di criteri comuni per la verifica che le prestazioni eseguite siano conformi a quelle pattuite*

Programmazione dei lavori pubblici (art. 128)

- 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al codice di singolo **importo superiore a 100.000 euro** si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

Programmazione dei lavori pubblici (art. 128)

- 2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

Programmazione dei lavori pubblici (art. 128)

Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

- 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Programmazione dei lavori pubblici (art. 128)

- 4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'art. 53, c. 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
- 5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Programmazione dei lavori pubblici (art. 128)

- 6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, **nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità**
- 7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad **uno o più lotti**, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

Programmazione dei lavori pubblici (art. 128)

- 8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 9, 10, 11 e 19 del DPR 8.6.2001, n. 327 e di cui all'art. 34 del D.Lvo 18.8.2000, n. 267.

Programmazione dei lavori pubblici (art. 128)

- 9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve **essere approvato unitamente al bilancio preventivo**, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del DL 31.10.1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.1990, n. 403, e s.m.i.. **Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.** Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal D.Lvo 18.8.2000, n. 267

Programmazione dei lavori pubblici (art. 128)

- 10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al c. 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
- 11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al DM LLPP 6.4.2001, n. 20 e per estresi sul sito informatico presso l'Osservatorio.
- 12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro 30 giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti

Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici (art. 129)

- 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 75 e dall'art. 113, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una [polizza assicurativa](#) che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
- 2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una [polizza indennitaria decennale](#), nonché una [polizza per responsabilità civile verso terzi](#), della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici (art. 129)

- 3. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per **gli appalti** pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti **gli appalti** aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.

Alcune norme transitorie (art. 253)

- 1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte

Alcune norme transitorie (art. 253)

- 1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
- a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
- [b) articolo 49, comma 10] (Lettera soppressa dall'art. 1, c. 1 lett. b) del D.Lvo 26.1.2007, n. 6);
- [c) articolo 58;] (Lettera soppressa dall'art. 1, c. 1, lett. t2) del D.Lvo 31.7.2007, n. 113)
- d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari

Alcune norme transitorie (art. 253)

- 1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1 agosto 2007 (definito con l'art. 1, c. 1 lett. a) del D.Lvo 26.1.2007, n. 6). Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1 agosto 2007

Alcune norme transitorie (art. 253)

- 1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
- 1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5

Alcune norme transitorie (art. 253)

- 2. Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera g) e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5

Alcune norme transitorie (art. 253)

- 3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il presente codice
- 6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.

Alcune norme transitorie (art. 253)

- 8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
- 9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999 n. 554 e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.

Alcune norme transitorie (art. 253)

- 9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste

Alcune norme transitorie (art. 253)

- 10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
- 11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con le vigenti modalità.

Alcune norme transitorie (art. 253)

- 15-bis In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste

Alcune norme transitorie (art. 253)

- 16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della L. 18.11.98, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
- 17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.

Alcune norme transitorie (art. 253)

- 19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell'art. 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.
- 20. In relazione all'art. 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato articolo 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Alcune norme transitorie (art. 253)

- 22. In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:
 - a) i lavori in economia sono disciplinati dal DPR 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del codice;
 - b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal DPR 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del citato DPR n. 384/2001.

Alcune abrogazioni (art. 256)

A decorrere dall'entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati:

- gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- la legge 8 agosto 1977, n. 584;
- l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
- gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
- il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

Alcune abrogazioni (art. 256)

- il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
- l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la legge 11 febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo l'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
- il Dpr 18 aprile 1994, n. 573;
- il decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

Alcune abrogazioni (art. 256)

- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
- la legge 18 novembre 1998, n. 415;
- gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- l'articolo 32, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- la legge 7 novembre 2000, n. 327;
- l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
- l'articolo 7, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166;

Alcune abrogazioni (art. 256)

- il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
- l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
- l'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

Alcune abrogazioni (art. 256)

- 3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo 245.